

3.11 EDUCATORE DOMICILIARE

L'educatore/educatrice domiciliare può accogliere sino a un massimo di 4 bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi. Sono consentiti due servizi di educatore domiciliare contigui a condizione che si disponga di spazi adeguati. Per attivare il servizio, l'educatore deve predisporre un progetto pedagogico/educativo elaborato tenendo conto dei tempi individuali di crescita di ogni bambino e che definisca le finalità e le caratteristiche del servizio proposto. Il progetto pedagogico/educativo dovrà essere approvato dal Coordinatore pedagogico del distretto sociosanitario e presentato alle famiglie per una condivisione delle finalità del medesimo. Per l'attivazione del servizio occorrono il parere del coordinatore pedagogico del distretto per le parti di sua competenza e il parere della ASL rispetto alle condizioni igienico-ambientali e l'adeguatezza degli spazi messi a disposizione per il servizio. Tali spazi possono essere polifunzionali e devono senz'altro comprendere cucina, servizi igienici (preferibilmente due) e altri locali. L'ambiente dovrà essere accogliente, attrezzato per rispondere al gioco e alla vita di relazione per la prima infanzia e possibilmente essere dotato di pertinenze esterne. La struttura complessa igiene alimenti della ASL deve autorizzare il menù del servizio. L'educatore domiciliare può utilizzare spazi diversi dal proprio domicilio, come indicato al punto 1.2, lett. a). Le sostituzioni devono essere garantite da personale in possesso del titolo di studio previsto dalla presente normativa e condivise con il coordinatore pedagogico del distretto sociosanitario territorialmente competente. Le famiglie stabiliscono un regolare rapporto di lavoro privato con l'educatore domiciliare e/o con organismi del Terzo Settore quali Cooperative Sociali e/o Associazioni di Promozione Sociale. I Comuni singoli o associati possono prevedere forme di sostegno economico nell'ottica di sussidiarietà. Il Distretto Sociosanitario garantisce il supporto costante del coordinatore pedagogico distrettuale e il collegamento con il Sistema Educativo Integrato di cui all'articolo 12 della legge regionale..